



Decreto Dirigenziale n. 18 del 08/02/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II.
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA DITTA MASTROMARINO ANTONIO CON
SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI EBOLI (SA) ALLA LOCALITA'
PEZZAGRANDE - AREA P.I.P.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta Mastromarino Antonio, con sede legale ed impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi nel Comune di Eboli (Sa) alla località Pezzagrande, area P.I.P., è titolare:

- del D.D. n. 34 del 06/02/2007 di autorizzazione all'esercizio, con scadenza al 29/01/2017;
- del D.D. n. 21 del 04/02/2009 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- del D.D. n. 23 del 22/01/2009 di integrazione codici rifiuti;
- del D.D. n. 159 del 09/07/2015 di modifica non sostanziale (autorizzazione scarichi acque reflue);

CONSIDERATO che la ditta "Mastromarino":

- in data 21/07/2016, prot. 0501047, ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per l'attività del recupero di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al riciclaggio di rifiuti prevalentemente provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi di natura edilizia, per le operazioni di messa in riserva (R13), riciclo/recupero (R5) e selezione e cernita (R12);
- in data 16/01/2017, prot. 0028046, la ditta ha trasmesso integrazioni della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione;
- in data 08/02/2017, prot. 0089257, ha trasmesso la polizza fidejussoria n° N180/00A0637059, stipulata con la compagnia assicurativa "Groupama Assicurazioni S.p.A.", a garanzia del risarcimento di eventuali danni all'ambiente, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza dal 06/02/2017 fino al 06/02/2023;

TENUTO CONTO che l'autorizzazione all'esercizio di siffatti impianti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R. 386/2016, è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo, previa copertura assicurativa e disponibilità dell'area di almeno 11 anni;

RITENUTO che occorre concedere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 386/2016, con la prescrizione di provvedere, entro il 31/07/2021, alla presentazione dell'estensione della durata della polizza fidejussoria sino al 29/01/2028;

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalla ditta è conforme alla D.G.R.C. n. 386/2016;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

RINNOVARE, per un decennio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, ovvero **fino al 29/01/2027** la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi, alla ditta **MASTROMARINO Antonio**, con sede legale ed impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi nel Comune di Eboli (Sa) alla località Pezzagrande, area P.I.P., riportato in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 24, particella 3484 sub 2 e sub 3, ed in Catasto terreni al foglio 24, particelle 2632, 2636 e 3484 per una superficie complessiva di 9.072 mq, di cui 5.544 destinata all'attività di che trattasi.

STABILIRE che la Ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato C alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, i quantitativi e le operazioni come da seguente tabella:

Codice CER	Descrizione codice	Attività
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*	R13-R12-R5

10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13-R12-R5
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09* e 10.13.10	R13-R12-R5
17.01.01	Cemento	R13-R12-R5
17.01.02	Mattoni	R13-R12-R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R13-R12-R5
17.01.07	Miscugli di scorie o di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*	R13-R12-R5
17.03.02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	R13-R12-R5
17.04.05	Ferro e acciaio	R13-R12-R5
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	R13-R12-R5
17.05.06	Fanghi da dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05*	R13-R12-R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07*	R13-R12-R5
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*	R13-R12-R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*	R13-R12-R5

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano esecutivo di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- la Ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta, rilasciate da altri Enti, necessarie per la realizzazione e gestione dell'impianto;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

PRENDERE ATTO, così come riportato nella relazione tecnica del 16/01/2016, che:

a) nel ciclo di lavorazione non vengono impiegate acque di processo ad eccezione dell'acqua utilizzata per il lavaggio inerti in una vasca a tenuta;

b) sono presenti le seguenti reti idriche di scarico, che previa depurazione, si immettono nella fognatura consortile a servizio dell'area P.I.P.:

- rete acque meteoriche di coperture;
- rete acque raccolta acque di dilavamento piazzali;
- rete acque nere e grigie dei servizi igienici.

STABILIRE, pertanto, così come autorizzato nel D.D. n. 159/2015, che le acque reflue, provenienti dall'insediamento della ditta Mastromarino, potranno essere recapitate nella pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs.

- 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
 - gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
 - il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in condotta comunale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente

il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie non ricomprese nel presente atto e non in contrasto con lo stesso e gli obblighi nei confronti del soggetto gestore della rete fognaria.

AUTORIZZARE, l'attività della ditta **MASTROMARINO Antonio**, alle emissioni diffuse in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con il seguente punto di emissione:

Emissione	Sostanze	Concentrazione (mg/Nmq)
P1	Polveri	4,6

- con le seguenti prescrizioni:
 1. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla

- data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 3. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 4. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 5. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 6. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 7. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 8. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 9. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/ 98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

REVOCARE, con il presente provvedimento, il D.D. n. 34/2007, il D.D. n. 21/2009, il D.D. n. 22/2009 e il D.D. n. 159/2015 in premessa citati.

PRECISARE che la ditta, entro il 31/07/2021, provveda alla trasmissione dell'estensione della garanzia finanziaria con una durata sino al 29/01/2028, pena decadenza della validità del decreto medesimo.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto alla ditta Mastromarino Antonio, con sede legale nel Comune di Eboli (Sa) alla località Pezzagrande, area P.I.P.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Eboli, all'Amministrazione Provinciale di Salerno per i controlli ex art. 197 del D. Lgs. 152/06, ivi compreso quello di verifica di conformità come previsto dalla D.G.R.C. 386/2016, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta